

(N. 1540)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPEZZANO, FANTUZZI, RISTORI,
DE LUCA Luca e MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1956

Esenzione per i coltivatori diretti, braccianti, salariati, mezzadri, coloni e partecipanti dal pagamento dell'I.G.E. per i suini ed ovini macellati ad uso familiare.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 febbraio 1956, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio scorso: « Modifica alle norme sulla imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino » innova le precedenti disposizioni in materia e stabilisce che l'I.G.E. è dovuta, nella misura del 6 per cento per le carni fresche bovine, ovine e suine e del 5 per cento per quelle equine e per le carni insaccate o comunque preparate.

Da tale legge deriva fra l'altro, come rileva la circolare del Ministero delle finanze n. 12 del 30 febbraio 1956, che anche nel caso di suini macellati per uso familiare sia dovuta l'I.G.E. pari a lire 28 per ogni chilogrammo di carne, mentre prima della legge su ricordata l'I.G.E. veniva pagata nella misura ridotta di lire 250 per capo.

L'aggravio è evidentemente eccessivo e non può trovare alcuna giustificazione specie per i coltivatori diretti, i braccianti, i lavoratori della terra, i salariati, i coloni, i comparteci-

panti e i mezzadri i quali anzi meritano per le loro condizioni subiettive ed obbiettive di essere esentati da tale genere di tassazione.

La gravità della cosa appare manifesta considerando che, ad esempio, i lavoratori di due soli Comuni di montagna della provincia di Cosenza, San Giovanni in Fiore ed Acri, dovrebbero pagare circa 22 milioni in più all'anno, cifra iperbolica se si tiene conto delle condizioni di disoccupazione e di miseria nelle quali versano in generale le classi lavoratrici.

L'enormità della cosa non è sfuggita allo stesso Ministero delle finanze tanto che con una circolare ha virtualmente sospeso la efficacia della legge del 4 febbraio 1956, n. 33 e successivamente ha proposto un disegno di legge in base al quale viene ripristinata, limitatamente ai maiali per uso particolare macellati dai manuali coltivatori della terra, l'I.G.E. nella vecchia misura.

Va rilevato che la circolare non può modificare la legge e che il progetto ministeriale è incompleto perchè considera solo la categoria

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei manuali coltivatori della terra escludendo tutti gli altri lavoratori, e che pertanto è necessario regolare completamente la materia.

Insistere nell'applicazione della legge 4 febbraio potrebbe seriamente turbare l'ordine pubblico senza dire poi che un'applicazione così indiscriminata violerebbe anche i principi costituzionali in materia tributaria.

Riteniamo inoltre che anche nel caso di ovini

abbattuti per uso familiare, coltivatori diretti, braccianti, lavoratori della terra, salariati, coloni, compartecipanti e mezzadri, debbano andare esenti dal pagamento dell'I.G.E.

E pertanto crediamo necessario presentare il seguente disegno di legge con fiducia che lo stesso possa essere approvato all'unanimità e al più presto in modo da poter entrare in vigore prima del prossimo novembre.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La imposta sull'entrata sui suini ed ovini di cui alla legge 4 febbraio 1956, n. 33, macellati ad uso familiare non è dovuta dai coltivatori diretti, braccianti, salariati, coloni, mezzadri e compartecipanti.